

IVA

L'esecuzione dei rimborsi Iva sotto soglia

di Dottryna



La disciplina relativa all'esecuzione dei rimborsi Iva è contenuta nell'articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972 rinnovato in modo significativo dall'articolo 13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. Decreto semplificazioni) e modificato, da ultimo, dall'articolo 7-quater, comma 32, D.L. 193/2016 (cd. Decreto fiscale).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo individua gli adempimenti necessari ai fini dell'ottenimento del rimborso di crediti Iva non superiori a 30.000 euro.

Le novità relative alla disciplina che regola l'**esecuzione** dei **rimborsi** Iva vanno nella direzione di voler **semplificare** e **accelerare** la procedura di erogazione, in conformità alle raccomandazioni espresse in materia dalla **Commissione europea**.

Con la [circolare 32/E/2014](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito gli opportuni **chiarimenti**.

Preliminarmente, va osservato che i rimborsi annuali Iva sono eseguiti in **conto fiscale** con le seguenti procedure:

- con la **procedura semplificata** dall'Agente della riscossione, che deve erogarlo entro 60 giorni dalla richiesta;
- con la **procedura ordinaria** dall'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate, che deve erogare il rimborso entro 3 mesi dalla richiesta così come previsto dall'[articolo 38-bis del decreto Iva](#).

Le **modalità ordinarie** di esecuzione dei rimborsi Iva cambiano a seconda dell'**entità** della somma da rimborsare e del livello di **affidabilità fiscale** del contribuente istante. Al riguardo, vanno differenziati:

- i rimborsi fino a 30.000 euro;

- i rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili senza garanzia;
- i rimborsi superiori a 30.000 euro erogabili previa presentazione della garanzia.

La soglia di riferimento è stata **innalzata** da 15.000 a 30.000 euro ad opera dell'[articolo 7-quater, comma 32, del D.L. 193/2016](#).

Con particolare riguardo ai **rimborsi fino a 30.000 euro**, il **comma 3** dell'articolo 38-*bis* del decreto Iva prevede che gli stessi sono eseguiti in base alla **sola presentazione**:

- della **dichiarazione**, per i rimborsi annuali, o
- dell'**istanza** di rimborso (modello TR), per quelli trimestrali.

Per quanto riguarda il calcolo della soglia, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla **somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta (R.M. 165/2000)**.

Pertanto, se ad esempio viene presentata un'istanza di **rimborso infrannuale** per un importo di 20.000 euro senza apposizione del visto e, successivamente, per il medesimo periodo d'imposta, viene presentata una nuova istanza o dichiarazione con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori 11.000 euro, l'**obbligo** del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, **sorge in relazione a tale ultima richiesta**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >